

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 giugno – 15 settembre 2015, n. 37078 *Presidente Franco – Relatore Orilia*

Ritenuto in fatto

Con sentenza 18.2.2014 la Corte d'Appello di Torino ha confermato la colpevolezza di B.F. in ordine al reato di atti sessuali continuati (mediante rapporti vaginali completi), commesso in danno della figlia quattordicenne E. (artt. 81 cpv e 609 quater comma 1 n. 2 cp). Secondo la Corte di merito, dalla consulenza psichiatrica di parte svolta dal dott. B. non si ricavavano validi elementi per confermare che l'imputato era stato a sua volta abusato dal genitore e soprattutto per convalidare le conclusioni in punto di incapacità di intendere e di volere sostenute dalla difesa. Ha però rideterminato la pena in anni sette di reclusione, limitandosi a ridurre a due anni e sei mesi di reclusione l'aumento per la continuazione interna in considerazione del corretto comportamento processuale e del pentimento manifestato. L'imputato, tramite il difensore, propone ricorso per cassazione dolendosi del trattamento sanzionatorio.

Considerato in diritto

Con un'unica censura, denuncia, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cpp, la violazione degli artt. 192 cpp, 132 e 133 cp nonché la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione: secondo il ricorrente, la condizione di soggetto a sua volta abusato in età giovanile (accertata dal consulente di parte dott. B.) avrebbe dovuto essere valutata dai giudici di merito ai fini dell'intensità del dolo, che pertanto doveva ritenersi attenuato; e richiama in proposito una serie di passaggi della consulenza di parte, sottoponendo a critica le argomentazioni utilizzate dalla Corte di merito per disattendere le conclusioni dell'elaborato peritale. La censura - che investe solo il trattamento sanzionatorio - è infondata. Come costantemente affermato da questa Corte, la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p. (tra le varie, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 1182 del 17/10/2007 Ud. dep. 11/01/2008 Rv. 238851; Sez. 6, Sentenza n. 481 del 05/12/1991 Ud. dep. 20/01/1992 Rv. 188951; cfr. ancora, più di recente, Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013 Ud. dep. 04/02/2014 Rv. 259142). Ebbene, nel caso di specie, la Corte di merito ha rilevato l'insussistenza di elementi tali da giustificare un trattamento benevolo, sottolineando la ripetizione degli abusi molto gravi nei confronti della minore, della quale l'imputato si era sempre completamente interessato, pur avendo la possibilità di aprire un dialogo con lei, stante l'entusiasmo e la disponibilità della giovane, particolarmente desiderosa di riavere la figura paterna di cui era rimasta priva. Un tale comportamento, secondo l'apprezzamento della Corte d'Appello ha tradito gravemente la figlia disilludendola nella sua speranza e verosimilmente ingenerando nella stessa il convincimento di essere stata soltanto l'oggetto dei più turpi istinti del genitore; la Corte territoriale ha altresì considerato l'assenza di risarcimento del danno e, sulla base di tali rilievi ha reputato congrua la pena base di otto anni fissata dal primo giudice. La Corte

d'Appello, dunque, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha ritenuto di valorizzare precisi parametri indicati nell'art. 133 cp, cioè la gravità del reato (desunta dalle modalità dell'azione, considerata particolarmente odiosa, e dalla gravità del danno cagionato alla parte offesa). Come si vede, si è in presenza di un ragionamento del tutto esauriente, giuridicamente corretto e come tale inattaccabile in questa sede. Nessun obbligo sussisteva per la Corte d'Appello di valutare positivamente ai fini della determinazione della pena lo stato di soggetto che era stato a sua volta vittima di abusi (situazione che peraltro la stessa Corte aveva ritenuto non provata): corollario delle regole sopra enunciate è infatti il principio che anche in sede di impugnazione il giudice di secondo grado può trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 19907 del 19/02/2009 Ud. dep. 11/05/2009 Rv. 244880; Sez. 1", n. 6200 del 3.3.1992). Corrisponde pertanto a mere valutazioni alternative di merito, non traducibili in censure di legittimità, la sottolineatura di altri elementi di valutazione da parte del nuovo difensore ai fini del trattamento sanzionatorio sotto il profilo dell'intensità del dolo, sfruttando un argomento che in appello era stato il perno della tesi - rivelatasi infondata - della incapacità di intendere e di volere.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso in favore delle parti civili Bagnasco Andreina e Bonelli E. delle spese del grado, che liquida in complessivi €. 3.600,00 oltre spese generali e accessori di legge.